



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA FINANZIARIA

UFFICIO IMPOSTE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 690 del 07/12/2022

Oggetto: TRASFERIMENTO AL GESTORE ECONORD SPA DEL CONTRIBUTO MIUR PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI ANNO 2022..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 02 del 01/02/2022 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 50, del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 15/04/2022, esecutiva, di approvazione del PEG per l'anno 2022;

CONSIDERATO CHE:

- a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita ai sensi dell'art. 1, commi 667 e 668 della Legge n.147/2013, la Tariffa Puntuale avente natura corrispettiva (di seguito TARIP) che realizza sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico a copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento;
- il Decreto 20 Aprile 2017 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare reca i «*criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione*

caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione Europea».

CONSIDERATO altresì che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa direttamente dal Gestore ECONORD S.P.A, Partita IVA 01368180129 con sede in Varese, Via Giordani, n. 35, affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e provvede altresì all'applicazione e riscossione della tariffa;

VISTO l'art. 33-*bis* del Decreto-Legge n. 248/2007 convertito, con modificazioni nella Legge n. 31/2008 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca provvede a corrispondere direttamente ai Comuni la somma quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e che i criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli Comuni, sono determinati in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica;

RICHIAMATA la Nota di Chiarimento Anci - Ifel Prot.n.143/DS/SS/FP di Novembre 2008, la quale specifica che nel caso di servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani da parte del Gestore, il Comune viene ad assumere il ruolo di mandatario, chiamato a ritrasferire al gestore le somme assegnatogli dallo Stato e trattandosi di mandato con rappresentanza, il gestore addebiterà la TARIP allo Stato, mentre il Comune rileverà i flussi finanziari in entrata e in uscita tra le *partite di giro*; la somma ritrasferita al gestore da parte del Comune può qualificarsi come un *servizio per conto dei terzi*;

VISTO:

- il prospetto dell'importo corrisposto dal Miur al Comune di Malnate per l'anno 2022 quale contributo forfetario complessivo pari ad € 10.587,83 per il pagamento della tariffa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dalle istituzioni scolastiche statali;
- la somma di € 10.587,83 è stata introitata dal Comune di Malnate - cap. 314 - ACC. n. 264, esercizio 2022 - servizi per conto terzi;
- che il contributo ministeriale deve essere riversato al Gestore ECONORD S.p.A.;

RICHIAMATI INOLTRE:

-il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19/07/2021 che all'articolo 29 c. 1 dispone che *resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 33 -bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni nella legge 31/2008*;

- il comma 655 della Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014);
- l'articolo n.191 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
- il Bilancio di Previsione 2022;

RITENUTO pertanto di impegnare la relativa spesa;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI ASSUMERE**, per i motivi in premessa indicati, l'impegno di spesa per complessivi € 10.587,83 quale saldo per lo svolgimento del servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, anno 2022, reso dal Gestore a favore delle Istituzioni Scolastiche statali, IVA e contributo provinciale Tefa compresi;
- 3) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 10.587,83 al cap. 994 "Spese per conto terzi" come da scheda contabile allegata;
- 4) **DI RIVERSARE**, per le motivazioni sopraelencate al Gestore ECONORD S.p.A., Partita IVA 01368180129 con sede in Varese, Via Giordani, n. 35, la somma di € 8.044,83 quale contributo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.) per la tariffa rifiuti riferita alle Scuole Statali presenti sul territorio comunale per l'anno 2022 ed al ricevimento di "fattura elettronica emessa da Econord S.p.A. si procede alla liquidazione delle spese impegnate con il presente atto";
- 5) **DI DARE ATTO CHE** il gestore Econord S.p.A., sul contributo erogato dal MIUR, provvede direttamente a corrispondere alla Provincia di Varese il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni Ambientali (TEFA) relativa al servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti urbani delle scuole statali anno 2022.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CANTATORE FILOMENA)
con firma digitale**